

Linee guida (giurisprudenza di legittimità in ambito penale)

Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 31452 del 20/09/2002: «è corretto, e conforme ai principi di diritto, valorizzare l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche poiché l'arte medica, mancando, per sua natura, di protocolli scientifici a base matematica, cioè di pre-dimostrata rigorosa successione di eventi, spesso prospetta diverse soluzioni pratiche o soluzioni che l'esperienza ha dimostrato efficaci, che solo il medico nella contingenza della terapia può apprezzare [...]».

Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 8254 del 02/03/2011 (massima): «Il rispetto delle linee guida, quindi, assunto nel caso di specie quale parametro di riferimento della legittimità della decisione di dimettere dall'ospedale il (...) e di valutazione della condotta del medico, nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né alla autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente».

Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 8254 del 02/03/2011: «Il medico, che risponde anche ad un preciso codice deontologico, che ha in maniera più diretta e personale il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e che si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico».